



**ARAG SE**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Società di Assicurazioni con sede legale in Germania  
Compagnia di ARAG Group

**Contratto di assicurazione di Tutela legale**  
**Patente Protetta v.9 Ed.03/2013**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**
- c) Informativa sulla privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 07/2015

## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**  
**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.  
b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 – Germania.  
c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).  
d) Recapito telefonico per L'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it.  
e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.  
ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio individuale approvato relativo all'esercizio anno 2014.  
Il patrimonio netto della Società ammonta a 397.747.597,27 euro, di cui Capitale Sociale 100.000.000,00 euro e Riserve Patrimoniali 270.172.569,19 euro.  
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 342,6%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

**Avvertenza:** In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente.

Si rinvia all'articolo 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il presente contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 14 della Sezione Tutela Legale. Il contratto assicura inoltre il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato qualora subisca provvedimenti limitativi o la privazione della patente di guida e/o della Carta di Qualificazione del Conducente e/o di altri Certificati di Abilitazione Professionale cui all'Art. 21 della Sezione Perdite Pecuniarie.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di assicurazione:

#### **Sezione Tutela Legale**

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- ricorso per violazioni al Codice della Strada anche quando comportano il ritiro o la sospensione della patente di guida
- ricorso per errata variazione dei punti
- consulenza telefonica ARAGTEL

#### **Sezione Perdite Pecuniarie**

- Rimborso Autoscuola – Patente di guida
- Rimborso Zero Punti – Patente di guida
- Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente
- Rimborso Autoscuola – Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale
- Rimborso Zero Punti – Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale
- Indennità giornaliera per azzeramento punti Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto.

Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito della combinazione di prodotto acquistata (combinazione A,B,C,D).

Si rinvia altresì agli Art. 14 della Sezione Tutela Legale, Art. 15 - per la Sezione Tutela Legale ed agli Art. 21 della Sezione Perdite Pecuniarie, Art. 22, Art. 23, Art. 24 e Art. 25 per la Sezione Perdite Pecuniarie per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** il contraente ha la facoltà, previa registrazione al sito [www.arag.it](http://www.arag.it), di accedere all'area riservata ai clienti per verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze e i termini contrattuali sottoscritti.

**Avvertenza:** il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'Art. 20 per la Sezione Tutela Legale, Art. 29 per la Sezione Perdite Pecuniarie - ed all'Art. 28 per gli aspetti di dettaglio. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda alle Condizioni di assicurazione: art. 9 comma 4, art. 10, Art. 19 della Sezione di Tutela Legale, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 ed Art. 27 della Sezione di Perdite Pecuniarie.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

***Meccanismo di funzionamento del massimale per la Sezione di Tutela Legale:***

Massimale di polizza per tutte le prestazioni garantite (per sinistro e senza limite annuo) € 20.000,00

Spese legali	€ 38.000,00
Spese peritali	€ 14.000,00
Totale oneri	€ 52.000,00

Importo rimborsabile	€ 20.000,00
----------------------	-------------

***Meccanismo di funzionamento del limite previsto per il rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente:***

Massimo esborso per partecipazione ad ogni corso per il recupero punti della Patente	€ 1.000,00
--	------------

1^ esempio	
Spese per il corso	€ 350,00
Importo rimborsabile	€ 350,00

2^ esempio	
Spese per il corso	€ 1.200,00
Importo rimborsabile	€ 1.000,00

**4. Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità**

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

**Esempio**

*In fase di sottoscrizione del contratto assicurativo il contraente di una ditta di autotrasporti dichiara che tra gli assicurati con il prodotto Patente Protetta non sono presenti dipendenti con contratto a tempo parziale (part time). Successivamente lo stesso titolare della ditta denuncia un sinistro in quanto ad un suo autista viene ritirata la patente per eccesso di velocità. In fase di istruttoria del caso assicurativo emerge che il dipendente a cui è stata ritirata la patente era stato assunto dalla ditta assicurata con contratto di lavoro a tempo parziale: in tale caso non sarà possibile dare seguito alla richiesta di liquidazione del sinistro.*

**Avvertenza:** il contratto non contiene delle cause di nullità.

Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art.1895 o del Codice delle Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

### **1° Esempio**

*Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente non dichiara una precedente sospensione della patente di guida. La mancata comunicazione di questo aggravamento di rischio, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.*

### **2° Esempio**

*Il contraente di polizza, riduce il numero dei mezzi assicurati rispetto a quelli assicurati al momento della stipula del contratto. Il Contraente può, sostituendo il contratto, richiedere una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.*

## **6. Premi**

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i seguenti mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, con aumento del premio di polizza dovuto all'applicazione degli interessi di frazionamento pari al 4% del premio imponibile annuo, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito.

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** l'Impresa o l'intermediario possono applicare uno sconto di premio massimo pari al 15%. Ulteriore riduzione di premio può essere effettuata in base al numero dei rischi assicurati.

## **7. Rivalse e Surroga – Recupero somme**

**Avvertenza:** il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, il contraente cede alla Società il diritto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti dei terzi, per il recupero delle somme sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni.

Si rimanda all'Art. 17 – Recupero delle spese anticipate delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

## **8. Diritto di recesso**

**Avvertenza:** il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, dandone comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata AR alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax.

Si rinvia all'Art. 6 del contratto delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art. 2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

**Avvertenza:** Il contratto non può essere stipulato per garantire rischi già assicurati presso la Società o presso altra Compagnia assicurativa. L'Assicurato ha infatti l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio al momento della conclusione del contratto; oltreché l'eventuale successiva stipula di altre polizze con altre Compagnie assicurative. La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa non dichiarata relativa al medesimo rischio, comporta la perdita del diritto alla liquidazione della relativa indennità, di cui agli Art. 23 e Art. 25, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 3 e Art. 4 delle Condizioni di assicurazione.

## **10. Legge applicabile al contratto**

La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

## **11. Regime fiscale**

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie.

Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

## **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**Avvertenza:** L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la stipulazione, in corso di vigenza del contratto con la Società, di altre assicurazioni per lo stesso rischio con altri assicuratori, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile. In tale caso in sede di liquidazione del sinistro si applicherà la liquidazione proporzionale.

**Avvertenza:** Per la Sezione Tutela Legale l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza con riserva di demandare la gestione a legali di propria scelta; In ogni caso l'assicurato deve conferire regolare mandato e deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato. Limitatamente alla sola fase giudiziale, l'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei propri interessi.

Si rinvia agli artt. 16 assicurativo per la sezione Tutela Legale e art. 18 per gli aspetti di dettaglio.

Per la sezione Perdite Pecuniarie l'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione o ritiro e restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

Si rinvia all'art. 26 per la Sezione di Perdite Pecuniarie per gli aspetti di dettaglio.

In ogni caso l'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it), il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).

### ***Meccanismo di funzionamento della liquidazione proporzionale per l'Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori e per Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori in presenza di più coperture assicurative per lo stesso rischio :***

Sinistro: sospensione per 180 giorni della patente del soggetto assicurato con la polizza 1 (stipulata presso la Società) e le altre polizze stipulate successivamente.

#### **Esempio A**

Polizza 1 stipulata presso la Società: indennità € 70,00.

Polizza 2 stipulata successivamente con altra Compagnia: indennità € 100,00.

Pregiudizio economico subito dall'assicurato ARAG per ogni giorno di sospensione/ritiro della patente: € 70,00.

Importo di raffronto per calcolare la percentuale dell'importo da liquidare a carico della Società: € 70,00 + € 100,00 = € 170,00

Percentuale dell'importo totale da liquidare a carico della Società (Polizza 1): € 70,00 / € 170,00 = 41%

Liquidazione a carico della Società (Polizza 1): 41% di € 70,00 = € 28,70.

#### **Esempio B**

Polizza 1 stipulata presso la Società: indennità € 80,00.

Polizza 2 stipulata successivamente con altra Compagnia: indennità € 60,00.

Polizza 3 stipulata successivamente con altra Compagnia: indennità € 100,00.

Pregiudizio economico assicurato per ogni giorno di sospensione/ritiro della patente : € 80,00.

Importo di raffronto per calcolare la percentuale dell'importo da liquidare a carico della Società: € 80,00 + € 60,00 + € 100,00 = € 240,00

Percentuale dell'importo totale da liquidare a carico della Società (Polizza 1): € 80,00 / € 240,00 = 33%

Liquidazione a carico della Società (Polizza 1): 33% di € 80,00 = € 26,40;

L'indennizzo giornaliero così determinato sarà corrisposto dalla Società per i giorni di ritiro / sospensione patente previsti dal provvedimento sanzionatorio.

Si rinvia agli Art. 23 e Art. 25 della Sezione Perdite Pecuniarie per gli aspetti di dettaglio.

## **13. Reclami**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it).**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all':

**IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)),** corredando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società [www.arag.it](http://www.arag.it).

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo". Il modulo è scaricabile anche dal sito [www.arag.it](http://www.arag.it), accedendo alla sezione "Contatti – reclami".

Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'**Autorità Giudiziaria**.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

-la **Mediazione** (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e/o

-la **Negoziazione assistita** (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà, quando previsto, di ricorrere ad alternativi sistemi conciliativi.

#### **14. Arbitrato e mediazione con la Società**

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

E' inoltre prevista la facoltà da parte dell'assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28.04.2010.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza:** resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### **15. Conflitto di interessi**

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Nell'esecuzione del contratto, il personale dell'impresa dedicato alla gestione dei sinistri relativi alle garanzie di Tutela legale non svolge, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altro ramo esercitato dall'impresa. In ogni caso la Società, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso, il miglior risultato possibile.


#### **16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo**

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative che saranno comunicate per iscritto direttamente al contraente, si rinvia al sito [www.arag.it](http://www.arag.it) nella sezione prodotti e servizi – Fascicoli Informativi.

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale

Il Dirigente Resp. Underwriting & Pricing



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 07/2015

## Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Ammenda:** pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

**Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida:** ai sensi dell'Art. 225 Codice della Strada (Cds), con il compito di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2 dell'Art. 126-bis Cds.

**Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assistenza giudiziale:** attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

**Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Carenza:** periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

**Carta di Qualificazione del Conducente:** meglio nota come CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono tre tipi di CQC: la CQC merci, la CQC persone e la **CQC merci/persone**.

**Caso assicurativo:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Codice della Strada (Cds):** il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Contratto a tempo parziale (Part Time):** contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore mette a disposizione per l'attività lavorativa un tempo orario limitato, inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o dai contratti collettivi per le ordinarie assunzioni, oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

**Contributo Unificato:** Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115

**Costituzione di parte civile:** il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

**Controparte:** la parte avversaria in una controversia.

**Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):** svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

**Consulente tecnico di parte (C.T.P.):** libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

**Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cronotachigrafo:** è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell'area comunitaria europea. Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell'autista, distanza percorsa.

**Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**Denuncia:** atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

**Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

**Impugnazione:** resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici.

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

**Indennizzo:** pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subito non derivante da un atto/fatto illecito.

**Ivass (precedentemente denominato Isvap):** Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

**Massimale:** somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati negli Artt. 14 – Oggetto della garanzia della Sezione Tutela Legale e 21 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

**Mediazione:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

**Multa:** vedi Ammenda.

**Negoziante assistita:** accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

**Notifica:** attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale

**Part Time:** vedere definizione di "Contratto a tempo parziale"

**Perito:** Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

**Perdite Pecuniarie:** l'assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell'Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione.

**Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prescrizione:** è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Recesso:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

**Revoca della patente:** sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.

**Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

**Risoluzione:** è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

**Ritiro della Patente:** vedi **Sospensione della Patente**.

**Sanzioni amministrative:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

**Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.



**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

**Sospensione della patente:** sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada all'articolo 129 con riferimento alla violazione delle norme di comportamento previste nel titolo V del Codice medesimo, nonché in relazione ad altre norme specifiche. A titolo di esempio: art. 142 comma 9 e comma 9bis; art. 143 comma 12, art. 145 comma 11, art. 173 comma 3bis. Consiste nella sospensione temporanea della validità della patente per il periodo determinato dal relativo provvedimento (ordinanza prefettizia o altro provvedimento amministrativo o sentenza) in relazione all'articolo violato, variabile da 15 giorni a 48 mesi a seconda della gravità dell'infrazione commessa. E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi. E' accompagnata o anticipata dal **Ritiro** della patente che è l'atto con il quale il titolare perde il materiale possesso del documento ad opera dell'Autorità intervenuta. In alcuni determinati casi (ad esempio art. 174 comma 11) il ritiro è anche un provvedimento autonomo rispetto alla sospensione.

**Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

**Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

**Spese di domiciliazione:** spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

**Spese di soccombenza:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

**Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

**Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

**Stragiudiziale:** nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

**Tacito rinnovo:** è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

**Unico caso assicurativo:** fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

**Veicolo:** mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).

## Condizioni di Assicurazione

**Definizioni:** si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa

### COMBINAZIONI ACQUISTABILI

A seguire si indicano le combinazioni acquistabili la cui scelta è riportata nel frontespizio di polizza:

**Combinazione A:** Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-24-25

**Combinazione B:** Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-25

**Combinazione C:** Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 24-25

**Combinazione D:** Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie.

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, vengono prestate a favore dell'Assicurato:

#### Su PERSONA

per i casi assicurativi riguardanti l'Assicurato identificato in Polizza relativi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

#### Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto

1. Le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno.

#### Art. 3 – Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società) l'esistenza al momento della conclusione del contratto e/o la successiva stipulazione in corso di vigenza dello stesso di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile.

#### Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

1. Le eventuali dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, consentono alla Società di chiedere l'annullamento della polizza o di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. In relazione alla indennità giornaliera di cui all'art. 23 e 25, sezione Perdite Pecuniarie, la presenza di un'ulteriore copertura assicurativa non dichiarata ai sensi dell'art. 3, relativa al medesimo rischio comporta la perdita del diritto alla liquidazione della relativa indennità giornaliera, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

#### Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

2. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso.

#### Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

#### Art. 7 - Lingua italiana o lingua tedesca

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

#### Art. 8 – Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (un) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) / 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 15 (quindici) / 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

#### Art. 9 – Efficacia dell'assicurazione

1. Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificatosi nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificatosi alla data della prima violazione contestata.

2. La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- i ricorsi promossi da più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia vale per tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito in parti uguali.

#### Art. 10 – Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta a indicizzazione.

#### Art. 11 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 12 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

2. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

#### Art. 13 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

### SEZIONE TUTELA LEGALE

#### Art. 14 – Oggetto della garanzia della Sezione Tutela Legale

La Società, alle condizioni della presente Polizza, assicura il rimborso delle spese legali e peritali, qualora non recuperabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 16 comma 6;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese di giustizia e le spese processuali;
- il contributo unificato necessario per l'iscrizione della causa a ruolo;
- le spese di domiciliazione, escluse le indennità di trasferta ed ogni duplicazione di onorari.

E' garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

#### Art. 15 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

2. **Ricorso per violazioni al Codice della Strada.** Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora **compentino il ritiro o la sospensione della patente di guida.**

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida in stato di ebbrezza, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 20 lett. f) e i).

3. **Ricorso per errata variazione dei punti.** Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

#### 4. ARAGTEL – Consulenza Telefonica

L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria nel seguente orario:
  - dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
  - il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

#### Art. 16 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Tutela Legale

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o ne abbia avuto conoscenza.

2. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione non giudiziale della vertenza (ad es. la presentazione del ricorso al Prefetto). La Società si riserva di demandare tale gestione a legali di propria scelta.

3. La gestione della fase giudiziale della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 18.

4. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

6. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

7. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici e Periti.

#### Art. 17 – Recupero delle spese anticipate

Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto anticipato.

#### Art. 18 – Scelta del legale incaricato

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Qualora il legale scelto debba domiciliarsi presso altro foro, spetta alla Società l'indicazione del legale domiciliatario.

2. L'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.

3. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale.

4. Al legale così individuato, l'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

6. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

#### Art. 19 – Massimale della Sezione Tutela Legale

Gli oneri e spese oggetto della garanzia prevista dalla presente Sezione, sono rimborsati entro il limite di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo senza limite annuo.

#### Art. 20 – Esclusioni per la Sezione Tutela Legale

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:

a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;

b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;

c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;

d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;

e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

f) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e/o per omissione di fermata e assistenza;

g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;

h) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;

i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;

l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

m) per vertenze con la Società;

n) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;

- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;

- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;

- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;

- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;

o) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente.

**SOLO CANALE BANCHE**

**p) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.**

#### SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

#### Art. 21 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, come previste nell'Indennità scelta nel frontespizio di Polizza, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

#### Art. 22 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente sottratti all'Assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

Gli oneri e spese oggetto dei rimborsi, di cui ai punti 1 e 2, sono liquidati entro il limite di € 1.000,00 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

#### Art. 23 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. **Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente.** Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino al numero massimo di giorni ed al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nel frontespizio di polizza.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 29 lett. m).

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale

dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la sospensione o ritiro della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; qualora tale ultima condizione si verificasse successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non verrà corrisposta.

6. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

#### **Art. 24 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC**

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, sottratti all'Assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

Gli oneri e spese oggetto dei rimborsi, di cui ai punti 1 e 2, sono liquidati entro il limite di € 3.000,00 (tremila) per caso assicurativo senza limite annuo.

#### **Art. 25 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo**

1. **Indennità giornaliera per azzeramento punti CQC.** Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, da parte di soggetti che operano presso di esso, quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 29 lett. m).

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; qualora tale ultima condizione si verificasse

successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non verrà corrisposta.

#### **Art. 26 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie**

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

2. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

#### **Art. 27 – Massimale della Sezione Perdite Pecuniarie**

Gli oneri e spese oggetto del **Rimborso corso Autoscuola e Rimborso Zero Punti**, sono liquidate entro il limite previsto dal rimborso scelto.

Gli oneri e spese oggetto delle garanzie **Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente** e **Indennità giornaliera CQC**, sono corrisposti entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste dal frontespizio di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.

#### **Art. 28 – Neopatentati, sanzioni comminate all'estero**

1. L'importo da corrispondere per la garanzia **Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente** viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati.

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento.

2. L'importo da corrispondere per la garanzia **Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente** viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.

#### **Art. 29 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie**

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze contrattuali con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Indennità giornaliera", di cui agli art. 23 e 25, le garanzie non operano inoltre:

- g) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;
- h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- l) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- m) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- n) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
  - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
  - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
  - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
  - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
  - o) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente.

#### **SOLO CANALE BANCHE**

**p) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.**



## INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI (ART.13 D.LGS. N.196/03)

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy), informa di quanto segue.

### Finalità del trattamento

Al fine di fornire i servizi previsti in Suo favore, la Società deve disporre dei dati personali che La riguardano. Tali dati sono trattati, nel quadro delle finalità assicurative, per la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, gestione dei sinistri e pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, adempimento di obblighi di legge e contrattuali, gestione e controllo interno ed altre modalità operative proprie dell'attività assicurativa.

Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi.

Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari (così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy), contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche, procedimenti giudiziari o amministrativi, etc., quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.

Per le finalità sopra indicate, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati in funzione organizzativa o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa". Si tratta in particolare di:

- agenti, subagenti, produttori di agenzia, broker, periti assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
  - studi legali, strutture sanitarie ed altri erogatori di servizi;
  - società di servizi informatici e telematici, società di servizi amministrativi, postali e di archiviazione;
  - organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo.
- Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni da parte della Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

Senza i dati suddetti la Società non potrà fornire i servizi assicurativi richiesti.

I dati non saranno soggetti a diffusione

### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, secondo modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti.

I dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente informativa. Per talune attività di natura tecnica od organizzativa sono utilizzati soggetti esterni alla Società che operano in qualità di responsabili del trattamento dati. Il relativo elenco è disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo sotto riportato.

Analoghe modalità operative sono rispettate dai soggetti sopra indicati che operano quali titolari autonomi del trattamento.

### Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare, a titolo esemplificativo: ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e richiederne la comunicazione; avere conoscenza dell'origine dei dati e delle modalità del trattamento; verificare l'esistenza, aggiornare e rettificare i propri dati; opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali.

**Per l'esercizio dei propri diritti o per ogni informazione e richiesta, è possibile rivolgersi al Responsabile per il riscontro degli interessati presso: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Privacy, Viale del Commercio, n. 59, 37135 Verona VR; fax: 045.8290499; e-mail: [servizio.privacy@arag](mailto:servizio.privacy@arag).**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. N.196/03: 01/01/2013

IP196ASS - Ed.02/2011 – Agg.01/2013

Mod. FI PP v.9 - Ed. 03/2013 – Agg. 07/2015